

USO DEI LOCALI DELL'ISTITUTO E DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE IN ORARIO NON-SCOLASTICO - ALLEGATO 4

Art.1- LIMITAZIONI OGGETTIVE

1. Non può essere richiesto l'uso dei locali adibiti ad uffici di presidenza, segreteria, archivi, né l'uso di materiali bibliografici.
2. La concessione all'utilizzazione di un determinato locale esclude la possibilità di usufruire di altri locali dell'Istituto, eccezion fatta per gli spazi ed i percorsi comuni (atrio, bagni, scale, corridoi).
3. La presente disposizione è da intendersi valida per la concessione dei locali sia agli studenti dell'Istituto sia ai richiedenti esterni.

Art.2- LIMITAZIONI SOGGETTIVE

1. Non possono essere concessi in uso locali scolastici a:
 - a. Partiti politici e movimenti politici
 - b. per attività o manifestazioni non coerenti con la destinazione istruttiva, educativa e formativa proprie della scuola, o che ne alterino la funzione cui sono adibiti.

Art. 3 – RICHIESTA DI UTILIZZO LOCALI DA PARTE DEGLI STUDENTI

1. Le richieste per l'utilizzo dei locali dell'Istituto da parte degli studenti dovranno pervenire al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni lavorativi prima della prevista data di utilizzo e dovranno contenere le seguenti indicazioni:
 - a. specifico motivo della richiesta e definizione chiara delle attività da svolgere per le quali si richiedono i locali;
 - b. durata e orario di utilizzo dei locali;
 - c. consistenza numerica dei partecipanti all'attività.
2. Nel caso di richiesta proveniente dagli studenti anche per il solo utilizzo dei locali è necessario indicare il nominativo dello studente maggiorenne partecipante all'attività che si renderà garante per il corretto svolgimento degli incontri ed è responsabile del mantenimento in buono stato dei locali messi a disposizione. La mancata comunicazione di tale nominativo all'atto della richiesta è ostativa all'autorizzazione.

Art. 4 – RICHIESTA DI USO DI ATTREZZATURE DA PARTE DEGLI STUDENTI

1. Nel caso si richieda anche l'uso di attrezzature didattiche sarà necessaria la presenza di un responsabile della scuola che controfirmerà la domanda presentata dagli studenti e si renderà garante per il corretto utilizzo dell'attrezzatura richiesta.

Art. 5 – RICHIESTA DI UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

1. Le richieste di concessione dei locali e delle attrezzature da parte di Associazioni esterne alle istituzioni scolastiche dovranno essere presentate all'Ente Locale di riferimento all'Istituto che rilascerà apposito parere di competenza del Consiglio d'Istituto.
2. L'uso dei laboratori richiesto da Enti od Associazioni può essere concesso dietro versamento di un contributo stabilito dal Consiglio d'Istituto che terrà conto della durata dell'utilizzo e del tipo di richiedente. Il contributo richiesto dall'Istituto si somma alla tassa per l'occupazione degli spazi pubblici applicata dall'Ente Locale di riferimento
3. Le richieste di concessione devono contenere:
 - precisa indicazione dei giorni e delle ore,
 - della durata

- del programma che verrà attuato
 - del numero delle persone che parteciperanno alle attività.
4. La coerenza con la destinazione dei locali verrà valutata per ogni singola richiesta dal Consiglio d'Istituto, in rapporto alla valenza culturale, sociale e civile delle iniziative proposte.

Art 6- TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

1. Le richieste di concessione di lunga durata devono essere presentate all'Ente Locale di riferimento e all'Istituto entro:

- il 10/9 di ogni anno qualora l'utilizzo sia relativo all'intero periodo scolastico,
- il 10/5 per l'utilizzo durante il periodo estivo.

2. Le richieste di utilizzo occasionale e temporaneo dei locali e delle attrezzature scolastiche devono essere presentate

- almeno 30 giorni prima, salvo casi particolari da decidere di volta in volta.

3. In caso di pluralità di richieste per lo stesso locale o impianto, il Consiglio d'Istituto deciderà in merito alla priorità.

Art.7- CONVENZIONI PER INIZIATIVE NON GESTITE DALLA SCUOLA

1. Le iniziative non gestite direttamente dalla scuola verranno regolate da apposite convenzioni tra i soggetti promotori delle iniziative e l'Istituto.

2. In tali convenzioni, ai sensi dell'art. 10, c. 1 della Direttiva 133, devono essere previsti:

- la durata della concessione,
- le modalità d'uso
- i vincoli nell'uso dei beni e delle attrezzature,
- le misure di sicurezza, igiene e salvaguardia dei beni,
- il regime delle spese di pulizia dei locali
- il regime delle altre spese connesse all'uso ed al prolungamento dell'orario di apertura della scuola,
- il regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile e patrimoniale per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività.

3. Le iniziative che prevedono l'utilizzazione dei laboratori dovranno essere gestite direttamente dalla scuola.

4. L'utilizzazione dei laboratori, con opportune garanzie da formalizzare in apposite convenzioni, può essere concessa ad Associazioni che svolgono nella scuola corsi post-diploma. o corsi di aggiornamento autorizzati dagli enti competenti.

5. In ogni caso l'uso delle fotocopiatrici è permesso solo tramite il personale ausiliario dell'Istituto e sarà cura dei docenti dei corsi richiedere fotocopie con congruo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi precedenti e comunque in misura congrua all'attività didattica

6. A salvaguardia dei beni e delle dotazioni non direttamente coinvolti nell'impiego, con particolare riguardo alla possibilità che vengano abusivamente utilizzati telefoni, fax, computer, Internet, fotocopiatrici, è prevista la presenza di personale non docente incaricate della sorveglianza.

Art.8 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

1. L'Ente Locale di riferimento assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose durante i periodi di utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche.

2. L'Ente Locale di riferimento e il Dirigente Scolastico, ciascuno per la parte di propria competenza, assicurano che gli ambienti, le attrezzature e lo svolgimento delle iniziative siano conformi alla

normativa vigente in materia di agibilità, prevenzione, protezione dei rischi, ordine, igiene e sicurezza nei luoghi aperti al pubblico (D. Lgs. 81/08), nonché ad ogni altra normativa riferibile alle singole specificità delle attività svolte (art. 9, c. 3 Direttiva n. 133/96).

3. Gli utilizzatori dovranno attenersi alla normativa e alle indicazioni specifiche per l'uso dei locali e delle attrezzature.

Art. 9 - CAUZIONE E RISARCIMENTO DANNI

1. Il Consiglio d'Istituto può subordinare la concessione al versamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione per eventuali danni arrecati ai beni di proprietà dello Stato.

2. I soggetti richiedenti l'uso dei locali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni arrecati agli ambienti, agli arredi, alle attrezzature, alle cose, durante il periodo d'uso.

3. Parimenti dovranno essere risarciti i danni derivanti dal danneggiamento o dalla perdita di materiale vario di proprietà dell'Istituto che ha diritto di rivalsa in capo ai richiedenti.

Art.10- INOSSERVANZA DELLA CONVENZIONE

L'avvenuta inosservanza delle regole della convenzione stipulata, compresa la mancata pulizia dei locali fruiti o eventuali danni arrecati, sarà comunicata tempestivamente dall'Istituto all'Ente Locale di riferimento e determinerà l'immediata revoca della convenzione